

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.**** del ****

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto</i>	3
<i>Art. 2 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari</i>	3
<i>Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari</i>	3
<i>Art. 4 - Criteri generali di specificazione</i>	3
<i>Art. 5 - Classificazione della cartellonistica stradale</i>	4
<i>Art. 6 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili</i>	4
<i>Art. 7 - Norme di sicurezza per la viabilità</i>	5
<i>Art. 8 - Classificazione del territorio comunale.</i>	5
<i>Art. 9 - Edifici monumentali</i>	6
<i>Art. 10 - Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale.</i>	6
<i>Art. 11 - Periferia</i>	7
<i>Art. 12 - Autorizzazioni.</i>	8
<i>Art. 13 - Documentazione.</i>	8
<i>Art. 14 - Installazione di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo</i>	9
<i>Art. 15 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione.</i>	9
<i>Art. 16 - Archiviazione delle istanze.</i>	9
<i>Art. 17 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.</i>	9
<i>Art. 18 - Manutenzione degli impianti</i>	10
<i>Art. 19 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune</i>	10
<i>Art. 20 - Norme transitorie</i>	10

Art. 1 - Oggetto

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Art. 2 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

In attuazione del disposto di cui all'art.3 del D.L.vo 15/11/1993, n.507, il Comune di Racconigi prevede le sottoindicate tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

- a) n. 44 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- b) n. 1 impianto infisso al suolo polifacciale;
- c) n. 3 impianti a muro monofacciali;
- d) n. 3 impianti a bandiera posti su contenitori raccolta differenziata.
- e) n. 20 impianti direzionali a muro monofacciali

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Funzionario responsabile cui all'art.6 del presente regolamento proporrà all'Amministrazione il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo.

Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Art. 4 - Criteri generali di specificazione

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da generare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI.

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione, dovranno su ordine del Comune, venire rimosse. Tuttavia dovranno essere rispettate le norme previste dagli artt. 51 e 52 del Regolamento del Codice della strada.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI.

Le dimensioni delle insegne dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a m.2.50 del piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di 30 cm. entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2.50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Art. 5 - Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione,

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

B) secondo la collocazione,

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

Art. 6 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso, con le caratteristiche previste dagli artt. 49 e 50 del Regolamento del Codice della Strada. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.
L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizioni di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Art. 7 - Norme di sicurezza per la viabilità

Fermo restando i diritti e le competenze di enti terzi rispetto al Comune sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 8 - Classificazione del territorio comunale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;

c) periferia.

Art. 9 - Edifici monumentali.

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e nè essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatoari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento. La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro il

muretto di attico degli stessi potranno essere accettati, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;

d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;

e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;

f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;

g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino e coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono aver dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

Art. 10 - Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale.

A) Insegne.

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

c) è vietato collocare insegne su cancellate;

- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta accolte in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;
 - e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo di lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
 - f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
 - g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 43;
 - h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.
- Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) Mostre e quadri luminosi.

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti. Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. È parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

C) Tende pubblicitarie.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi e devono essere poste ad un'altezza dal piano del marciapiede di almeno mt. 2,00.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

Art. 11 - Periferia

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 10 l'uno dall'altro.

Art. 12 - Autorizzazioni.

È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto le prescritte autorizzazioni.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale da parte del competente ufficio tecnico.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, a carattere temporaneo, il pagamento del canone dovuto assolve l'obbligo di dichiarazione, fermo restando, ove previsto, il rilascio dell'autorizzazione.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

L'esposizione di targhe professionali è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione edilizia. Per le targhe, insegne ed inserzioni per la pubblicità sanitaria valgono le norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità in data 16.9.94 n. 657.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, polizia urbana e pubblica sicurezza.

Art. 13 - Documentazione.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme, debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, si potrà richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico.

- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Art. 14 - Installazione di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

Art. 15 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l' eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui si richiedano delle soluzioni diverse o la produzione di ulteriore documentazione.

Art. 16 - Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse saranno archiviate. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

Art. 17 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in ripristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con le procedure di cui ai vigenti regolamenti comunali in materia di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni prescritte nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 18 - Manutenzione degli impianti

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 19 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art.57 del presente regolamento.

Art. 20 - Norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base

di detta normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare piu' collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.